



**PARCO
NATURALE REGIONALE
dei MONTI SIMBRUINI**

**REGOLAMENTO
DISCIPLINARE PER L'INDENNIZZO DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE
PRODUZIONI AGRICOLE ED AL PATRIMONIO ZOOTECNICO**

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente disciplinare regola e fissa, nelle more dell'approvazione del regolamento del Parco di cui all'art. 27 della L.R.29/97, le modalità per l'accertamento, la valutazione e la liquidazione dell'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica.
2. I danni sono indennizzati dall'Ente Parco ai sensi delle seguenti normative e disposizioni:
 1. Leggi nazionali:
 - n. 394/91 "Legge quadro sulle aree protette";
 2. Leggi regionali:
 - Legge statutaria n.1/2004 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";
 - L.R. n. 29/1997 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" (art. 34 e art.27)
 - L.R. n. 8/1983 "Istituzione del Parco Naturale Regionale dell'appennino dei Monti Simbruini";
 - L.R. n. 4/2015 "Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell'attività faunistico-venatoria. Soppressione dell'osservatorio faunistico-venatorio regionale."
 - D.G.R. n. 312/2016 "Indennizzo dei danni da fauna selvatica alle attività agricole e zootecniche, art. 34 della L.R. n. 29/1997, per gli anni 2014 e 2015. Indirizzo alle aree protette regionali sull'applicazione del regime di aiuti de minimis in conformità al Disciplinare UE n. 1408/2013"
 - D.G.R. n. 413/2016 "Legge Regionale 16 marzo 2015 n. 4, art. 8, approvazione Programma Operativo per l'anno 2016".
 - D.G.R. n. 715/2015 "Indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche per gli anni 2014 e 2015 e Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, art. 36, comma 2, lettera h). Indirizzo alle province del Lazio e della Città metropolitana di Roma capitale sul regime di aiuti de minimis in conformità al Disciplinare UE n. 1408/2013.



PARCO NATURALE REGIONALE dei MONTI SIMBRUINI

- Nota della Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali, Area Conservazione e Gestione del Patrimonio Naturale e Governance del Sistema delle Aree Naturali Protette prot. n. 606181 del 5 dicembre 2016 "Disposizioni alle aree naturali protette regionali sul regime di aiuti de minimis in conformità al Disciplinare UE 1408/2013. Indennizzo dei danni da fauna selvatica alle attività agricole zootecniche, anni 2014- 2015
 - D.G.R. n. 540/2017 "Indennizzo dei danni da fauna selvatica alle attività agricole e zootecniche nelle aree protette regionali, art. 34 della L.R. n. 29/1997. Conferma dell'applicazione del regime di aiuti de minimis in conformità al regolamento UE n. 1408/2013 fino alla data del 31 dicembre 2016".
 - Nota della Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette prot. n. 102587 del 22 febbraio 2018: "Disposizioni alle aree naturali protette regionali sul regime di aiuti de minimis in conformità al Regolamento UE n. 1408/2013. Indennizzo dei danni da fauna selvatica alle attività agricole e zootecniche, anno 2016" che chiarisce che, per effetto della legge regionale 4/2015, i danni avvenuti in una data annualità potranno essere pagati nell'annualità successiva, dopo la trasmissione del rendiconto annuale;
3. Il presente Disciplinare opera in modo integrato con altre disposizioni che fossero emanate in questa materia in sostituzione o ad integrazione di quelle sopraindicate, dalla Regione, dallo Stato e dalla Comunità Europea.
 4. La Regione, con il programma operativo annuale di cui all'art 8 della L.R. n.4/2015, individua, tra l'altro, i danni oggetto di indennizzo e le modalità di quantificazione e liquidazione dello stesso.
 5. Sono indennizzabili (limitatamente alle risorse annualmente erogate dalla Regione all'Ente Parco) i danni causati dalla fauna selvatica:
 1. Al patrimonio zootecnico
 - a) agli animali da reddito;
 2. Al patrimonio agricolo
 - a) alle colture erbacee, orticole ed arboree
 - b) alle opere approntate per la protezione dei terreni coltivati o degli allevamenti;
 - c) alle attrezzature e agli impianti utilizzati nelle coltivazioni agricole.
 6. Gli indennizzi di cui al punto 4 sono corrisposti in via prioritaria a favore degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese, con particolare riferimento ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, così come qualificati dall'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99 e successive modifiche (in regime di aiuti de minimis), e che, solo in esito a tale priorità, le risorse eventualmente ancora disponibili sono



PARCO NATURALE REGIONALE dei MONTI SIMBRUINI

destinate all'indennizzo a favore di soggetti diversi da imprenditori agricoli, per i quali non si applicano le limitazioni di entità nel triennio di riferimento previste dal regime di aiuto de minimis.

7. L'indennizzo è determinato sulla base di principi equitativi, assumendo come valore di riferimento l'entità del danno accertato dall'Ente Parco.
8. Il contributo per gli indennizzi dei danni da fauna selvatica assegnato annualmente dalla Regione Lazio all'Ente Parco sarà ripartito in maniera proporzionale al valore delle richieste degli aventi diritto all'anno di riferimento.

Art. 2

Danni al patrimonio zootecnico

1. Per quanto riguarda il patrimonio zootecnico, sarà concesso un indennizzo così come previsto ai punti 4-5-6-7 dell'art. 1 del presente Disciplinare.
2. Sarà concesso l'indennizzo solo nel caso in cui i capi colpiti risultino regolarmente registrati presso gli uffici delle Amministrazioni comunali e presso gli uffici ASL competenti per territorio, e che risultino debitamente marcati secondo la normativa veterinaria vigente.
3. Non si procede all'erogazione di alcun indennizzo:
 - in assenza della carcassa dell'animale morto o non registrato e non identificabile con marca auricolare e/o microchip;
 - qualora la presenza dei resti dell'animale sia insufficiente per accertare le reali cause del decesso;
 - per il bestiame pascolante abusivamente o in luoghi o periodi nei quali il pascolo è vietato ai sensi della normativa nazionale, regionale o dei piani e regolamenti comunali di utilizzo dei beni silvopastorali;
 - in caso di non osservanza della normativa vigente in materia di allevamenti zootecnici e dalle disposizioni sanitarie vigenti o qualora non siano provvisti delle necessarie autorizzazioni delle Autorità competenti.

Art. 3.

Richiesta indennizzo per danni al patrimonio zootecnico

1. Il danneggiato entro e non oltre le 24-ore successive al presunto atto di predazione dovrà darne immediata comunicazione (verbale, telefonica, fax, e-mail) al Personale del Parco e richiedere il sopralluogo, pena l'impossibilità di accertare la causa di morte dell'animale per



PARCO NATURALE REGIONALE dei MONTI SIMBRUINI

mancanza di dati oggettivi certi.

2. Alla prima comunicazione deve seguire la richiesta di indennizzo danni secondo l'apposito modulo (Allegato A), reperibile presso il sito (www.simbruini.it) o presso gli uffici del Parco. Il modulo, compilato in ogni sua parte, entro e non oltre le 36 ore successive al presunto atto di predazione, dovrà essere consegnato a mano o inviato presso l'Ufficio Protocollo del Parco.
3. Il richiedente dovrà rendersi disponibile ed essere presente all'atto del sopralluogo finalizzato all'accertamento del danno. Tale accertamento sarà effettuato dal Personale Guardiaparco, competente per formazione, preferibilmente in sopralluogo congiunto con il personale veterinario della ASL competente. Al termine del sopralluogo saranno redatti la certificazione sanitaria da parte del personale della ASL competente e l'apposito verbale (Allegato B) da parte del personale dell'Ente Parco, che il danneggiato firmerà per accettazione.
4. Il sopralluogo dovrà essere effettuato tempestivamente.
5. Il danneggiato, pena l'esclusione dal contributo, deve astenersi dal procedere a qualsiasi manipolazione/alterazione dell'animale predato e del luogo di predazione fino all'accertamento del danno. Lo spostamento dell'animale, che comunque non può avvenire al di fuori del luogo in cui è avvenuta la predazione, è consentito solo per evitare che lo stesso possa essere mangiato da altri animali.
6. Entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento dannoso, il danneggiato deve far pervenire al protocollo dell'Ente Parco:
 - a) il Certificato redatto in sede di sopralluogo dal Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio ove si evince la natura del danno e l'identificazione dell'animale predato attraverso l'esplicito riferimento alla marca auricolare e/o microchip.
 - b) ogni altro elemento che si ritenga opportuno produrre o richiesto dal personale dell'Ente Parco in sede di sopralluogo.



PARCO NATURALE REGIONALE dei MONTI SIMBRUINI

Art.4

Danni al patrimonio agricolo

1. Per quanto riguarda il patrimonio agricolo, sarà concesso un indennizzo così come previsto ai punti 4-5-6-7 dell'art. 1 del presente Disciplinare.

Art. 5

Richiesta indennizzo per danni al patrimonio agricolo

1. Il danneggiato, entro e non oltre le 24-ore successive al presunto danno alle colture agrarie e/o alle opere approntate sui terreni, dovrà darne immediata comunicazione (verbale, telefonica, fax, e-mail) al personale del Parco e richiederne il sopralluogo pena l'impossibilità di accertare la causa del danno per mancanza di dati oggettivi certi.
2. Alla prima comunicazione deve seguire la richiesta di indennizzo danni secondo l'apposito modulo (allegato C), reperibile presso il sito (www.simbruini.it) o presso gli uffici del Parco. Il modulo, compilato in ogni sua parte, entro e non oltre, le 36 ore successive al presunto danno alle colture agrarie e/o alle opere approntate sui terreni, dovrà essere consegnato a mano o inviato presso l'Ufficio Protocollo del Parco.
3. Il richiedente dovrà rendersi disponibile ed essere presente all'atto del sopralluogo finalizzato all'accertamento del danno. Tale accertamento sarà effettuato dal Personale dell'Ufficio Agro-Forestale del Parco competente per formazione. Al termine sarà redatto l'apposito verbale (Allegato D) che il danneggiato firmerà per accettazione.
4. Il sopralluogo dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della richiesta di indennizzo per i danni provocati dalla fauna selvatica alle colture agrarie e alle opere approntate sui terreni.
5. Il danneggiato, pena l'esclusione dal contributo, deve astenersi dal procedere a qualsiasi operazione sulla coltura danneggiata fino all'accertamento del danno.
6. Entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento dannoso, il danneggiato deve far pervenire al protocollo dell'Ente Parco ogni altro elemento che si ritenga opportuno produrre o richiesto dal personale dell'Ente Parco in sede di sopralluogo.



PARCO NATURALE REGIONALE dei MONTI SIMBRUINI

Art. 6

Stima dei danni

1. La stima dei danni alle colture, alle opere approntate sui terreni ed al bestiame verrà eseguita dai tecnici dell'Ufficio Agro-forestale in base alle indicazioni del Programma Operativo Annuale di cui al comma 1 e 2 dell'art. 8 della Legge Regionale n. 4/2015.
2. Il Parco, per le operazioni di accertamento e verifica della stima del danno, potrà avvalersi oltre che di personale alle proprie dipendenze, anche di tecnici abilitati con provata esperienza nel settore, previa sottoscrizione di convenzione.
3. L'indennizzo di cui al presente Disciplinare non è cumulabile con altre forme di contributo od ausilio economico concesso per la medesima causa.
4. L'Ente Parco si riserva la facoltà di disporre delle colture e dei prodotti agricoli danneggiati e indennizzati anche per un eventuale loro impiego per campagne alimentari a favore della fauna selvatica. Altresì, il titolare o conduttore dell'allevamento richiedente l'indennizzo è tenuto a mettere a disposizione del Parco le carcasse di animali uccisi e indennizzati, al fine della eventuale realizzazione di carnai per la fauna selvatica, previo accordo con la ASL competente per territorio e nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 7

Criteri di valutazione del danno

1. In via prioritaria l'indennizzo è determinato applicando alle quantità analitiche danneggiate i prezzi medi fissati dai mercuriali indicati dal prontuario della Regione Lazio. In assenza di un riferimento all'interno del prontuario della Regione Lazio si prenderanno in considerazione i mercuriali della Camera del Commercio di Roma e/o di Frosinone.
2. La misura dell'indennizzo è soggetta a riduzione del 25% del valore dei danni nel caso di mancata adozione di sistemi di difesa prescritti dall'Ente, ove possibile. Tale riduzione è maggiorata di un ulteriore 25% nell'eventualità di un successivo danno senza che siano stati adottati gli eventuali sistemi di difesa prescritti dal Parco ed è fatta pari al totale in eventuali casi successivi.
3. Nel caso di Imprenditore Agricolo, entro e non oltre il 30 gennaio dell'anno successivo alla/ richiesta/e di indennizzo, dovrà essere presentata anche la Dichiarazione sostitutiva degli aiuti "de minimis" da compilarsi sull'apposito modulo, reperibile presso il sito (www.simbruini.it) o presso gli uffici del Parco, così come previsto dall'allegato "I" della nota della Regione Lazio prot. n. 0606181 del 05/12/2016 "Disposizioni alle aree protette regionali sul regime di aiuti "de minimis" in conformità la Disciplina UE n. 1408/2013. Indennizzo dei danni da





**PARCO
NATURALE REGIONALE
dei MONTI SIMBRUINI**

fauna selvatica alle attività agricole e zootecniche, anni 2014-2015".

4. L'indennizzo non sarà concesso nei casi in cui la pratica risulti incompleta ossia quando la richiesta di indennizzo e la eventuale Dichiarazione sostitutiva degli aiuti "de minimis" non siano pervenuti o pervenuti in ritardo, secondo i tempi e le modalità previste da questo disciplinare, presso l'ufficio protocollo dell'Ente Parco.

Art. 8

Contributi per la prevenzione dei danni

L'Ente Parco, con fondi regionali e/o propri, può concedere dispositivi/sistemi di difesa per la prevenzione delle colture e degli allevamenti, in relazione ai fondi disponibili.

I dispositivi/sistemi di difesa concessi per l'attuazione delle misure di prevenzione di cui sopra, escludono ogni forma di contributo per eventuali danni subiti.

Art. 9

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si applica la normativa vigente in quanto applicabile

Art. 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento è immediatamente esecutivo